

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 27 novembre 2025

**8) RICHIESTA PARERE DOTT.SSA \* (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)**

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dalla Dott.ssa \*, iscritta nel Registro dei Praticanti Abilitati al patrocinio sostitutivo dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, la quale ha domandato delucidazioni in merito al regime di incompatibilità previsto dall'art. 18 della Legge n. 247/2012, con particolare riferimento alla compatibilità dell'esercizio della Professione Forense con una collaborazione di natura coordinata e continuativa, in qualità di consulente, presso una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata;

- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa, Gallo e Di Giulio;

- ritenuto che la richiesta di parere, pur come formulata ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In merito al quesito formulato, appare utile porre richiamo, in primo luogo, all'art. 18, lett. a), della Legge Professionale il quale prevede che la professione di avvocato è incompatibile: *"a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro"*.

Ancora, preme richiamare il dettato del successivo art. 19 il quale disciplina le eccezioni alla predetta regola specificando che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici e che i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario con iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

Con riguardo alla specifica richiesta avanzata, l'insegnamento del C.N.F. in materia appare costante nell'affermare come *"non sussista incompatibilità tra l'iscrizione nell'albo e la titolarità di collaborazione coordinata e continuativa, purché nell'ambito della natura giuridica privatistica del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si preveda comunque l'effettuazione delle prestazioni in condizioni di autonomia e senza vincolo di subordinazione. Sussisterebbe invece causa di incompatibilità ove i termini del rapporto dovessero evolvere nel senso della subordinazione o della cd. "parasubordinazione", figura ricorrente allorquando – come accade sempre più di frequente – ci si trovi di fronte a contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i quali si offre veste giuridica formalmente diversa ad un rapporto di vera e propria dipendenza. Nel caso di specie, inoltre, il Consiglio dell'ordine richiedente il parere afferma che l'oggetto del rapporto consterebbe proprio dell'effettuazione di prestazioni professionali. Si osserva comunque che, ove l'interessato dovesse ricorrere*

*alla forma della collaborazione coordinata e continuativa per rendere prestazioni professionali, potrebbe incorrere non già in una causa di incompatibilità, ma nella eventuale sottoposizione a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 c.d., per violazione degli obblighi fiscali e previdenziali"* (Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 36).

Sulla scorta di quanto sopra, in adesione a quanto stabilito dal C.N.F., questo Consiglio ritiene che non sussista, in via generale, incompatibilità tra iscrizione all'albo e titolarità di collaborazione coordinata e continuativa, purchè la stessa non sfoci in ipotesi di subordinazione o "parasubordinazione" volte ad offrire una veste giuridica formalmente diversa ad un rapporto di vera e propria dipendenza, per le quali verrebbe eventualmente in rilievo la violazione dell'articolo 16 del codice deontologico.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Laura Di Tillio

*Il Presidente f.f.*  
F.to Avv. Daniela Terreri